

## **ALLEGATO A: Regolamento Alberi**

## **REGOLAMENTO ALBERI**

### **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento si applica all'ambito della presente Variante e costituisce un fondamentale riferimento per gli alberi esistenti all'interno delle zone edificate - pubbliche e private - e la sua efficacia si applica in sede di pianificazione urbanistica attuativa, di permesso di costruire per edilizia e opere pubbliche, e di ordinaria attività di manutenzione degli spazi pubblici e privati.

Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 80 cm, misurata ad un'altezza di 100 cm. dal suolo. Se l'attaccatura della chioma è inferiore a tale altezza, la misura viene effettuata immediatamente sotto l'attaccatura della chioma. Nel caso di alberi con più tronchi, si sommano le circonferenze dei singoli tronchi.

Non sono soggetti al presente regolamento gli alberi da frutta (ad eccezione di noci, noccioli e di alberi da frutta non più utilizzati a scopi produttivi) e i pioppeti coltivati, nonché le specie che verranno individuate con apposito provvedimento approvato dal Consiglio Comunale entro 6 mesi dall'adozione della variante al presente regolamento avvenuta in data 23.02.05.

Nell'ambito delle prescrizioni di un piano urbanistico attuativo possono anche essere previste indicazioni più restrittive di quelle di cui al 2° comma.

Fuoriescono dall'ambito del secondo comma alberi e gruppi di alberi costituenti i fossi alberati per i quali si rimanda all'art. 6 e gli alberi situati nei biotopi protetti e nei parchi pubblici e privati, rientranti nell'ambito delle "Norme e indirizzi di pianificazione paesistica".

### **ART. 2 - MISURE VIETATE**

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento è vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale la struttura degli alberi protetti. Tra le misure vietate non rientrano le abituali misure di manutenzione e conservazione, le misure intraprese nel quadro di un'ordinata gestione di vivai o giardini.

Le siepi esistenti individuate nella cartografia della presente variante, sono vincolate alla conservazione, ferma restando la necessità di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, comprese la "capitozzatura" e la rotazione turnaria delle piante con abbattimento ed utilizzo di alberi ed arbusti. Tali abbattimenti devono avvenire senza produrre l'eliminazione del filare o siepe esistente e quindi possono essere applicati a non più di 1/3 delle piante esistenti e con obbligo di sostituzione delle essenze abbattute, nel rispetto dell'elenco riportato al successivo art. 10. Sono inoltre consentite le misure improrogabili per l'allontanamento di un pericolo immediato; esse devono venire notificate subito al Comune.

Come danneggiamento nel senso del 1° comma si considerano anche disturbi alle radici, in particolare mediante:

- a) pavimentazione della superficie con un manto impermeabile (ad esempio asfalto, calcestruzzo);
- b) scavi o ammassi di materiale;
- c) deposito o sversamento di sali, oli, acidi o basi;
- d) fuoriuscita di gas ed altre sostanze dannose prodotte da condutture.

Il 2° comma, lett. a) e b) non vale per alberi posti su strade pubbliche, qualora si adottino in altro modo precauzioni per evitare la morte degli alberi.

Tra gli interventi vietati di cui al 1° comma si considerano altresì tutte quelle azioni che modificano in modo sostanziale l'aspetto caratteristico degli alberi protetti o ne compromettano l'ulteriore crescita.

### **ART. 3 - MISURE PRESCRITTE**

Il Comune può prescrivere che il proprietario di un lotto adotti determinate misure per la cura, la conservazione

e la difesa di alberi protetti nel senso dell'art. 1 del presente regolamento; ciò vale in particolare quando si devono predisporre od eseguire interventi edilizi.

#### **ART. 4 - ECCEZIONI ED ESENZIONI**

Ai divieti di cui all'art. 2 si fa eccezione quando:

- a) il proprietario, in base a norme di diritto pubblico, sia costretto a rimuovere o a modificare gli alberi e non possa venire sollevato dall'obbligo in altre forme ammissibili;
- b) un'utilizzazione ammessa secondo le norme urbanistiche non possa altrimenti essere realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali;
- c) dall'albero provengano pericoli per persone o cose e tali pericoli non possano essere rimossi in altro modo;
- d) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse, non sia possibile;
- e) la rimozione dell'albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici.

Dai divieti dell'art. 2 si possono, in singoli casi, ammettere esenzioni quando:

- a) il divieto conduca ad un rigore imprevisto e l'esenzione sia conciliabile con il pubblico interesse;
- b) l'esenzione sia richiesta per il bene della collettività.

Il riconoscimento di una eccezione o esenzione deve essere richiesta per iscritto al Comune previa illustrazione delle motivazioni ed allegando in duplice copia una planimetria in scala 1:200. In casi singoli si può prescindere dalla presentazione della planimetria, se in altro modo (ad es. con schizzi e fotografie) possono essere rappresentati con sufficiente precisione gli alberi protetti, la loro localizzazione, specie, altezza e circonferenza.

L'autorizzazione in base ad un'eccezione o esenzione richiesta viene concessa in forma scritta. Essa può essere legata a disposizioni accessorie. In particolare al richiedente può essere imposto di piantare e mantenere a sue spese alberi di determinate specie e dimensioni in sostituzione degli alberi rimossi. L'autorizzazione può essere concesso con la clausola della revoca o della scadenza.

Sulle eccezioni ed esenzioni dai divieti dell'art. 2, nel caso di alberi su superfici pubbliche o su lotti privati il Comune decide entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **ART. 5 - PROTEZIONE DEGLI ALBERI E PROCEDURE DI PERMESSO DI COSTRUIRE**

Ogni richiesta di permesso di costruire pertinente a lotti di terreno che ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento deve essere corredata di una planimetria in scala adeguata (1:200 - 1:500) dove viene riportata l'esatta collocazione degli alberi e degli arbusti con la specifica della specie, della circonferenza del tronco ed idonea documentazione fotografica.

Qualora la richiesta di permesso di costruire comporti la rimozione, la distruzione, il danneggiamento o la modifica di alberi protetti, la medesima va corredata secondo le modalità previste al terzo comma dell'art. 4. La decisione relativa è adottata dal Comune contestualmente al rilascio del permesso di costruire.

Gli interventi che prevedono la messa a dimora di nuovi alberi od arbusti dovranno prevedere l'utilizzo di piante di almeno 1 anno e, a garanzia di attecchimento, la sostituzione delle piante che non sopravvivano oltre i tre anni dalla piantumazione.

#### **ART. 6 - VEGETAZIONE DEI FOSSATI E FILARI ALBERATI IN ZONA AGRICOLA**

Per la vegetazione facente parte dei fossati e dei filari alberati in zona agricola l'ambito di protezione è esteso a tutte le specie arbustive ed arboree, indipendentemente dalla misura della circonferenza dei tronchi. Sono consentiti gli interventi per quanto stabilito agli artt. 2 e 4.

#### **ART. 7 - CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO**

Contravviene al regolamento colui che, intenzionalmente o per negligenza e in contrasto con l'art. 2, senza autorizzazione rimuove, distrugge, danneggia o modifica in modo essenziale alberi protetti, ovvero non adempie a prescrizioni e condizioni o altre disposizioni nel quadro di un'autorizzazione concessa in base all'art. 4, ovvero traslascia una notifica secondo l'art. 2 (1° comma, ultimo capoverso).

Le contravvenzioni sono punite ai sensi dell'art. 100 del Regolamento Edilizio.

#### **ART. 8 - ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE**

Colui che, in contrasto con l'art. 2, senza autorizzazione rimuove, distrugge, danneggia o modifica in modo essenziale la struttura di alberi protetti è obbligato ad intraprendere od ordinare nuove piantagioni corrispondenti al valore degli alberi rimossi o distrutti, ovvero ad eliminare le altre conseguenze del comportamento vietato.

Se non è possibile una piantagione sostitutiva, il soggetto interessato per gli alberi da lui rimossi o distrutti è tenuto a pagare al Comune una somma di risarcimento, la cui entità corrisponde al valore degli alberi rimossi o distrutti.

Se gli alberi protetti vengono rimossi, distrutti, danneggiati o modificati in modo essenziale da terzi, e al proprietario spetti un diritto di risarcimento, il proprietario stesso è tenuto ai medesimi obblighi di cui all'art. 4 (4° e 5° comma). Il Comune può accordarsi con il proprietario, affinché questi ceda il diritto di risarcimento e sia il Comune stesso a piantare nuovi alberi nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il proprietario può esigere dal Comune la stipula di un accordo conforme al precedente 2° comma.

#### **ART. 9 - UTILIZZO DELLA SOMMA DI RISARCIMENTO**

Le somme pagate a titolo di risarcimento secondo l'art. 4 (4° comma) e l'art. 7 (2° comma) nonché le monetizzazioni previste dagli artt. 41 (punto 8, zone B8) e 70 punto 2. delle Norme Tecniche di Attuazione, vengono utilizzate per le nuove piantagioni di alberi nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

#### **ART. 10 - SCELTA DELLE SPECIE ARBUSTIVE E ARBOREE DI NUOVO IMPIANTO**

La scelta delle specie arbustive ed arboree di nuovo impianto da inserire nell'ambito del territorio comunale per finalità di tipo non produttivo deve in generale conformarsi al criterio della costruzione di un quadro paesistico improntato alla conservazione del carattere di unitarietà dell'ambiente miranese, nelle sue specifiche componenti urbane e rurali, e della continuità con gli elementi della tradizione storica e paesistica locale.

In particolare si sottolinea la necessità di assumere i seguenti orientamenti:

- a) per quanto riguarda i parchi e giardini di nuova realizzazione e già esistenti la scelta deve indirizzarsi verso specie le cui caratteristiche biologiche siano compatibili con i parametri climatici dell'area miranese;
- b) per quanto riguarda i parchi e giardini storici protetti si rinvia Capo II - Misure di tutela e valorizzazione, art. 78 delle presenti Norme;
- c) per quanto riguarda le zone agricole si riporta l'elenco delle seguenti specie:
  - *Alnus glutinosa* (*ontano nero*);
  - *Carpinus betulus* (*carpino bianco*);
  - *Corylus avellana* (*nocciolo*);
  - *Fraxinus angustifolia* (*frassino ossifillo*);
  - *Populus alba* (*pioppo bianco*);
  - *Populus nigra* (*pioppo nero*);
  - *Acer campestre* (*acero campestre*);
  - *Quercus robur* (*farnia*);
  - *Salix alba* (*salice bianco*);
  - *Ulmus minor* (*olmo campestre*);
  - *Acer platanoides* (*acero riccio, platanaria*);
  - *Cornus sanguinea* (*sanguinello/a*);
  - *Prunus avium* (*ciliegio selvatico*);
  - *Ulmus minor* (*olmo comune*);
  - *Ligustrum vulgare* (*ligustrello, olivella*);
  - *Prunus spinosa* (*prugnolo, pruno selvatico*);

- *Frangula alnus* (*frangola*);
  - *Rosa canina* (*rosa di macchia*);
  - *Salix cinerea* (*salice cinereo, grigio*);
  - *Sambucus nigra* (*sambuco comune, nero*);
  - *Viburnum opulus* (*pallon di maggio, palla di neve*);
  - *Euonymus europaeus* (*fusaggine, evonino*);
  - *Sorbus torminalis* (*ciavardello*);
  - *Viburnum lantana* (*lantana*);
  - *Malus sylvestris* (*melo selvatico*);
  - *Morus alba* (*gelso*);
  - *Juglans regia* (*noce nazionale*);
  - *Celtis australis* (*bagolaro, spaccasassi*);
- d) per quanto riguarda gli spazi pubblici in zona urbana e i viali alberati si indicano le seguenti specie:
- *Hippocastanus* sp.
  - *Platanus* sp.
  - *Tilia* sp.
  - *Celtis australis*.